

ALLEGATO – LINEE GUIDA PER L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNICATIVI ALLO SPORTELLO “CEMENTI ARMATI” TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

1. AMBITO OGGETTIVO

Le presenti linee guida attengono agli adempimenti comunicativi (denunce e comunicazioni) di cui agli articoli da 65 a 67 del [DPR 6 giugno 2001, n. 380](#):

- Articolo 65 - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (già legge n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6):

a) commi da 1 a 3: denuncia inizio lavori;

b) comma 5: denuncia di varianti;

c) comma 6: relazione del DL;

- articolo 67 - Collaudo statico (già legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8):

d) comma 3: nomina del collaudatore;

e) comma 5: comunicazione del DL a struttura ultimata;

f) comma 7: collaudo statico;

g) comma 9: dichiarazione di regolare esecuzione sostitutiva del collaudo da parte del DL.

2. CONTENUTI

Ai sensi dell'[articolo 65](#), comma 3 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, alla denuncia inizio lavori sono allegati:

a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;

b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Ai sensi dell'[articolo 65](#), comma 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, alla relazione del DL da effettuarsi entro 60 giorni decorrenti dall'ultimazione delle parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, sono allegati:

a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380;

b) per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;

c) l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme; la conformità dei verbali agli originali è attestata nella relazione del Direttore dei lavori in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ovvero con attestazione separata ma trasmessa contestualmente alla relazione.

3. SPECIFICHE TECNICHE

Tutti i documenti contemplati negli obblighi comunicativi di cui al [DPR 6 giugno 2001, n. 380](#) sono effettuati in via esclusiva tramite Posta Elettronica Certificata, fermo restando quanto disposto al paragrafo 5 - DISCIPLINA TRANSITORIA.

Nell'oggetto vanno chiaramente indicati:

a) oggetto della comunicazione

b) tipologia di lavorazione (nuova costruzione, ristrutturazione etc.);

c) comune;

d) particella edificiale o fondiaria e comune catastale;

- e) committente;
- f) impresa esecutrice.

Per le comunicazioni successive, in luogo degli elementi da b) a f), va indicata la segnatura Della prativa assegnata alla denuncia iniziale.

In fase finale l'oggetto della comunicazione di cui alla lettera a) dovrà specificare se si tratta di COLLAUDO STATICO ovvero di DICHIARAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE RESA DAL DIRETTORE DEI LAVORI nel caso previsto dal comma 8-bis dell'[articolo 67](#) del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di riparazione e interventi locali sulle costruzioni esistenti) ovvero nel caso previsto dal successivo comma 8-ter (interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2), e lettera c), numero 1) del DPR 6 giugno 2001, n. 380.

Per le imprese non aventi sede principale o secondaria in Italia è ammesso l'utilizzo della posta elettronica secondo le norme vigenti nel paese d'appartenenza.

I documenti aventi contenuto grafico devono essere trasformati dai file nativi digitali (vettoriali) in un documento dello standard pdf/A e muniti di firma digitale pades o cades. Qualora il certificato di firma utilizzato sia prossimo alla scadenza (e, quindi, sarà possibile che la sua ricezione tramite PEC avvenga a certificato ormai scaduto) sarà onere dell'interessato munire il documento anche della marcatura temporale al fine di comprovare che la sottoscrizione è avvenuta durante il periodo di validità del certificato di firma. Ciascuna trasmissione non potrà superare la dimensione di 20 Mb; qualora siano presenti più documenti aventi ciascuno dimensione inferiore a 20 Mb ma complessivamente superiore, sarà cura dell'interessato effettuare più trasmissioni indicando chiaramente un UNICO OGGETTO IDENTIFICATIVO della pratica e uno specifico richiamo a tale modalità di invio frazionato nel corpo del testo indicando anche il numero progressivo dell'invio (invio 1, invio 2 etc.). In caso di necessità, al fine di consentire le comunicazioni anche di files di dimensioni maggiori motivate da ragioni oggettive, l'interessato dovrà concordare, previa autorizzazione dello Sportello cementi armati, una modalità alternativa di trasmissione dei documenti digitali.

Non sono tassativamente ammessi:

- documenti stampati, firmati in cartaceo e successivamente scannerizzati fatta eccezione che:
 - a) per i documenti sottoscritti analogicamente (su supporto cartaceo) da parte di soggetto che non è in possesso del dispositivo di firma digitale;
 - b) per le scansioni dei verbali delle prove di laboratorio qualora non siano disponibili in formato nativo digitale;
 - c) per la scansione effettuata al fine di comprova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo come indicato di seguito.

In tal caso la risoluzione massima ammessa è di 300 dpi. In presenza di situazioni o necessità particolare è possibile concordare con l'Ufficio competente, presentandone richiesta motivata, la trasmissione di ulteriori documenti scansionati ovvero con risoluzioni maggiori rispetto a quella indicata;

- documenti messi a disposizione tramite link ipertestuali: detti documenti, che NON fanno parte integrante delle trasmissioni PEC, non saranno presi in considerazione e non saranno acquisiti; eventuali link ipertestuali potranno essere eventualmente presenti unicamente a scopo informativo senza costituire documentazione allegata;

- documenti in formato zip e, in ogni caso, in formato diverso da quelli ammessi in base alla [deliberazione 22 giugno 2012, n. 1278](#) della Giunta provinciale come aggiornata con [deliberazione 2 agosto 2013, n. 1594](#);

- documenti firmati digitalmente e privi di marcatura temporale il cui certificato, ancorché valido al momento dell'apposizione della firma stessa, risulti scaduto o revocato alla data di trasmissione PEC dei documenti medesimi.

Saranno presi in carico a sistema unicamente i file che risultano formalmente regolari e che rispettino le specifiche tecniche di cui sopra.

Effettuato il riscontro di regolarità sarà cura dell'addetto allo Sportello effettuare la successiva protocollazione.

4. TRASMISSIONE VIA PEC – ATTESTAZIONE DI AVVENUTA CONSEGNA VIA PEC – ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Il deposito è effettuato mediante trasmissione alla pec: uff.lcs@pec.provincia.tn.it.

Le ricevute di avvenuta consegna sono effettuate dallo Sportello tramite trasmissione, via PEC, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del soggetto che effettua il deposito/la trasmissione, dell'avvenuta protocollazione con indicazione della relativa segnatura, da utilizzarsi per ogni comunicazione successiva. La PEC con la ricevuta sarà, inoltre, trasmessa, d'ufficio, al Comune territorialmente competente.

È onere del soggetto che effettua la trasmissione fornire le indicazioni per l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo (**).

A tal fine, nel corpo della trasmissione o con separato documento informatico in formato *pdf/a con il nome "assolvimento del bollo", alternativamente:

- indica il numero di autorizzazione e l'Agenzia delle Entrate territorialmente competente nel caso in cui l'imposta sia pagata dal soggetto obbligato con modalità virtuale;
- indica il codice della marca utilizzata secondo le indicazioni fornite al paragrafo 6 dell'allegato "A" della [deliberazione 2 agosto 2013, n° 1594](#) "Aggiornamento delle direttive concernenti le comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e lo scambio di documenti per via telematica, da ultimo approvate con deliberazione n. 1278 di data 22 giugno 2012" (*);
- utilizza il documento stampato con firma autografa apponendovi la marca prima di scansionarla e trasmetterla come indicato nel medesimo allegato "A" di cui alla deliberazione citata al punto precedente (*);
- stampa la prima pagina del documento firmato digitalmente apponendovi il contrassegno della marca da bollo prima di scansionarlo e trasmetterlo in allegato.

(*) testo del paragrafo 6:

Dal 1° settembre 2007 la marca da bollo telematica ha sostituito definitivamente quella cartacea. Se l'istanza o documento da presentare necessita dell'applicazione della marca da bollo, la medesima deve risultare dalla scansione del documento oppure devono essere riportati gli estremi (giorno e ora di emissione e identificativo di 14 cifre).

(**) A titolo informativo, fermo restando l'onere dell'interessato di verificare eventuali mutamenti normativi o interpretativi, si ricorda che l'Agenzia delle Entrate, con Interpello 906-73/2009-ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – Istanza presentata il 21/05/2009 ha stabilito:

[omissis]

Ai ritiene in conclusione che sulla copia della denuncia delle opere in conglomerato cementizio con l'attestazione dell'avvenuto deposito, rilasciata dalle competenti pubbliche amministrazioni, sia applicabile l'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa allegata al [DPR n. 642/1972](#). In tal senso si è espresso anche il Ministero delle Finanze, con [Risoluzione n. 302570 del 27/03/1984](#). Per quanto riguarda la denuncia delle opere presentata dal costruttore, si ritiene che la stessa non sia soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, rimanendo soggetta al tributo solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 32 della Tariffa, parte seconda, allegata al [DPR n. 642/1972](#).

Sugli elaborati tecnici allegati a corredo di tale denuncia si renderà applicabile l'imposta di bollo in caso d'uso nella misura prevista dall'articolo 28 della Tariffa, parte II, allegata al [DPR n. 642/1972](#).

Peraltro, non essendo più ora necessario produrre la copia delle denunce/comunicazioni al fine di ottenere la stampigliatura dell'attestazione di avvenuto deposito, l'imposta va assolta con riferimento alla sola attestazione nella misura di euro 16,00 ogni 4 facciate.

Così: [Risoluzione 25 luglio 2019, n. 319 dell'Agenzia delle Entrate](#) (Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali) che ha stabilito che “le attestazioni di avvenuto deposito rilasciate ai sensi dell'articolo 65, comma 4, del testo unico sono soggette 3 all'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che contempla, gli “Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (...) rilasciati (...) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.”

5. DISCIPLINA TRANSITORIA

Per il periodo in cui è ancora ammessa, in alternativa alla trasmissione via PEC, la presentazione con modalità cartacea mediante consegna o spedizione postale o a mezzo corriere della documentazione cartacea, si potrà utilizzare la modulistica approvata con [determinazione 25 luglio 2019, n. 52](#) del Dirigente del Servizio Opere civili di APOP. Detta modulistica, ove ritenuto opportuno, potrà essere aggiornata dal Dirigente dell'Agenzia Provinciale per le Opere Pubbliche (APOP)

NOTA: i permalink presenti nel presente documento hanno finalità esclusivamente informativa e l'utilizzo dei documenti richiamati, non aventi valore ufficiale, è sottoposto alle regole di utilizzabilità imposte dal soggetto competente
--